



SENT. 49/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Pasquale FAVA Consigliere relatore

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 13339 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria nei confronti di Luca Terradura, nato a Umbertide il 28 giugno 1976 e residente a Corciano (PG), in via Meucci n. 32/1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Vaccari, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Perugia, via Baldo n. 7.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza del 23 marzo 2022, con l'assistenza del segretario dott.ssa Emilia Amodeo, la relazione del consigliere Pasquale Fava.

Uditi il Sostituto Procuratore Generale Francesco Magno e l'Avv. Marzio Vaccari.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con l'atto di citazione in epigrafe, depositato il 23 settembre 2021, la

Procura regionale ha convenuto in giudizio Luca Terradura (al tempo dei fatti assessore del Comune di Corciano (PG) per sentirlo condannare al pagamento di € 31.473,99 in favore del predetto ente locale, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Il pregiudizio erariale contestato consiste negli importi corrisposti dal Comune di Corciano in ragione dell'aspettativa fruita dal convenuto per l'espletamento dell'incarico istituzionale con riguardo ad un rapporto di lavoro costituito in modo simulato e al fine esclusivo di far beneficiare il convenuto dei versamenti all'ente previdenziale (€ 30.156,25 all'INPS, dal 2014 al 2017) e al fondo pensionistico complementare (€ 1.317,74 – mandato di pagamento del 27 maggio 2015, n. 1396).

Il Terradura veniva nominato assessore con decreto sindacale del 6 giugno 2013, n. 7.

Con contratto di lavoro a tempo indeterminato veniva assunto presso la società Eurostudio Umbria s.r.l. con decorrenza 3 dicembre 2013 (prima di allora era disoccupato).

Il 19 dicembre 2013 il Terradura rappresentava al Comune il collocamento in aspettativa per ragioni istituzionali.

Tra il titolare della predetta ditta e il convenuto esistevano rapporti di frequentazione (tra l'altro giocavano nella stessa squadra di pallacanestro).

Nel 2016 veniva presentata una specifica interrogazione in sede di consiglio comunale nella quale si segnalava l'abusivo esercizio del diritto al collocamento in aspettativa da parte dell'assessore.

A seguito di un esposto da parte dei consiglieri comunali veniva aperto

un procedimento penale presso il Tribunale di Perugia (n. 2017/002936

R.G.N.R.; il 7 novembre 2018 veniva pronunciata la sentenza di patteggiamento n. 2404, divenuta irrevocabile il 31 settembre 2019).

Il 21 novembre 2017 l'assessore Terradura comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro con la ditta Eurostudio Umbria s.r.l.

Dagli accertamenti è emerso che il Terradura non si era mai recato presso la ditta e che non possedeva alcuna competenza specifica nel settore (quello contabile) di operatività della società Eurostudio.

Per tali ragioni la Procura regionale, rappresentando la simulazione del rapporto di lavoro preordinata alla fruizione di benefici previdenziali, ha chiesto la compensazione delle somme erogate dal Comune, integranti danno alla finanza pubblica locale.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo parte attrice ha prospettato l'esistenza di una fattispecie dolosa, atteso il carattere preordinato della costituzione di un simulato rapporto di lavoro.

## 2. Le difese del convenuto.

Il convenuto ha contestato la fondatezza dell'azione risarcitoria esperita dalla Procura regionale evidenziando: 1) di avere pregresse esperienze nell'area della contabilità (richiamando il servizio prestato quale addetto contabile presso la Eurotrading Legno s.r.l.); 2) di aver patteggiato solo in quanto le proprie condizioni economiche e familiari non gli avrebbero consentito una difesa nel processo penale e anche per ottenere il dissequestro del proprio conto corrente; 3) che non esisterebbe alcun danno erariale potendo il Comune spiegare azione di recupero nei confronti dell'INPS e di Eurostudio; 4) che sarebbe presente un errore di calcolo nelle somme

contestate (pari ad € 27.626,57 – quelle indicate nel procedimento penale - in luogo di quella maggiore indicata quale *petitum* nell'atto di citazione); 5) che era ben nota al Comune la situazione precaria del convenuto che stava cercando di conciliare l'impegno lavorativo presso la società Eurostudio con quello istituzionale.

### 3. L'udienza pubblica.

Nel corso dell'udienza pubblica del 23 marzo 2022, le parti hanno richiamato gli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni, ribadendo le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto. La causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione esperita merita pieno accoglimento (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20; art. 2697 c.c.).

Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente la inequivoca esistenza di una condotta dolosa del convenuto foriera di pregiudizio erariale, finalizzata alla fittizia costituzione di rapporto di lavoro privato, durante l'espletamento del mandato, rapporto mai effettivamente eseguito dal lavoratore in ragione della fruizione dell'aspettativa dovuta *ex lege*.

Come è stato correttamente segnalato dai consiglieri comunali nel corso del dibattito sull'interrogazione del 15 settembre 2016 l'istituto dell'aspettativa è finalizzato alla conservazione del rapporto di lavoro onde permettere al lavoratore l'espletamento del mandato istituzionale.

Nel caso di specie, invece, sussistono evidenti indici gravi, precisi e

concordanti dai quali inferire l'utilizzo abusivo del predetto istituto giuridico, anche in ragione del fatto che il rapporto di lavoro è stato costituito mesi dopo l'assunzione dell'incarico di assessore e, immediatamente dopo il perfezionamento del contratto di lavoro, è stato richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa per ragioni istituzionali.

Tra la società umbra e l'assessore, difatti, non si è svolto alcun effettivo e reale rapporto di lavoro, rapporto la cui costituzione formale è stata preordinata alla nascita di vantaggi previdenziali per l'assessore comunale.

Tutte le somme erogate dal Comune all'INPS e alla ditta (queste ultime per il fondo aziendale di previdenza complementare) - € 31.473,99 - integrano pregiudizio erariale, da imputarsi, a titolo doloso, al convenuto.

Essendosi verificata la c.d. *deminutio patrimonii* non c'è alcun dubbio circa l'effettiva e concreta esistenza del danno alla finanza pubblica comunale, pregiudizio eziologicamente riconducibile alla condotta intenzionale del convenuto.

2. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento della liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.).

3. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma,

c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del  
convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria,  
condanna Luca Terradura al pagamento, in favore del Comune di Corciano di  
€ 31.473,99, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nei sensi di cui  
in motivazione.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate  
nell'importo di € 256,07 (diconsi euro duecentocinquantasei/07).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Piero Carlo Floreani

(f.to)

(f.to)

Depositata in segreteria il 17 agosto 2022.

Il Direttore della segreteria

Cristina Fittipaldi

(f.to)